

SICUREZZA


81/08



Docente: Ing. Renzo Botindari




Organigramma della sicurezza



Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza **RLS** o **RLST**

Lavoratori

E' costituito da XIII Titoli e 51 allegati



La "storia" del Titolo IV Capo I D.Lgs. 81/08

D.Lgs. 528/99

D.Lgs. 276/03

D.Lgs. 251/04

Integrazioni alle verifiche dell'idoneità delle impresa da parte del committente

~~**D.Lgs. 494 del 14/05/1996**~~

Modifiche sostanziali

Contenuti minimi Piani nei lavori pubblici

Sostituisce ed abroga il D.Lgs. 494/96

D.P.R. 222/03

**Titolo IV Capo I
D.Lgs. 81/08**

Modifica compiti del Coordinatore per la Progettazione

Modifiche ed integrazioni sostanziali

D.Lgs. 106/09

Ordigni bellici

Legge 178/12

↑ parziale
**DPR 177/11
luoghi
confinati**

Legge 88/09

Cantiere



"coordinatori"



Responsabile dei Lavori



Direttore Lavori

Impresa edile



Soggetti della prevenzione aziendale



Datore di Lavoro



Dirigente



Preposto



Lavoratore



committente



Il piano di sicurezza e di coordinamento e' il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni piu' idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La stima dei costi della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all'articolo 16, comma 1, punto a.2).

La relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attivita' delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

Il quadro di incidenza della manodopera e' il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro.

Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantita' di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.



C.S.F.P.

Coordinatore per la Sicurezza nella fase di progettazione

coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, denominato coordinatore per la progettazione (CSP):

soggetto **incaricato**, dal **committente** o dal **responsabile dei lavori**, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91



Coordinatore per la Sicurezza nella fase di progettazione

coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE):

soggetto **incaricato**, dal **committente** o **dal responsabile dei lavori**, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92,

che **non può essere** il datore di lavoro delle imprese **affidatarie** o esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.



Le incompatibilità non operano in caso di coincidenza fra committente ed impresa esecutrice.



D.I.M. 9/9/2014

La pubblicazione del [Decreto interministeriale del 09/09/2014](#) contiene i "Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS)".

Si tratta di **uno dei decreti attuativi del Decreto del Fare** DL 69/2014 (art. 32 comma 1 lett h)), che aveva introdotto il nuovo articolo **104 bis del TUS**, prevedendo la pubblicazione di un apposito decreto (per l'individuazione dei Modelli semplificati per la documentazione di cantiere, **ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni** di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

Il decreto si compone di **quattro allegati** che contengono rispettivamente:

- il modello semplificato del POS (Allegato I)
- il modello semplificato del PSC (Allegato II)
- il modello semplificato del PSS (Allegato III)
- il modello semplificato del FO (allegato IV)



Art. 104-bis. Misure di semplificaz. nei cantieri temporanei o mobili

(articolo introdotto dall'art. 32, comma 1, lettera h), legge n. 98 del 2013)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'[articolo 89, comma 1, lettera h\)](#), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100, comma 1](#), e del fascicolo dell'opera di cui all'[articolo 91, comma 1, lettera b\)](#), fermi restando i relativi obblighi. *(si veda il [d.m. 9 settembre 2014](#))*



- VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, di seguito d.lgs. n. 81 del 2008;
- VISTO** in particolare, l'articolo 104-bis del d.lgs. n. 81 del 2008, il quale dispone che: *“Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi”*
- VISTO** l'articolo 131, comma 2-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, il quale dispone che: *“Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi”*;



Art. 104-bis. Misure di semplificaz. nei cantieri temporanei o mobili

(articolo introdotto dall'art. 32, comma 1, lettera h), legge n. 98 del 2013)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'[articolo 89, comma 1, lettera h\)](#), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100, comma 1](#), e del fascicolo dell'opera di cui all'[articolo 91, comma 1, lettera b\)](#), fermi restando i relativi obblighi. *(si veda il [d.m. 9 settembre 2014](#))*



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
e
il Ministro della Salute

SENTITA la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 81 del 2008, nelle riunioni del 25 settembre, 23 ottobre, 27 novembre, 18 dicembre 2013 e 13 gennaio 2014;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 12 giugno 2014;

CONSIDERATO che è necessario individuare modelli semplificati di riferimento per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *h*), di seguito POS, del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, di seguito PSC e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. n. 81 del 2008, come disposto dall'articolo 104-bis del d.lgs. n. 81 del 2008;

CONSIDERATO che è necessario individuare un modello semplificato di riferimento per la redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo, di seguito PSS, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera *b*), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;



DECRETA

Articolo 1

1. Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici possono predisporre il POS utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato I al presente decreto.

Articolo 2

1. Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, i coordinatori possono predisporre il PSC utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato II al presente decreto.

Articolo 3

1. Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, l'appaltatore o il concessionario possono predisporre il PSS utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato III al presente decreto.

Articolo 4

1. Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, i coordinatori possono predisporre il fascicolo dell'opera utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato IV al presente decreto.

Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro della Salute

(G.U. n. 212 del 12\9\2014) riporta 4 allegati:

Allegato I - Modello semplificato per la redazione del **POS**

Allegato II - Modello semplificato per la redazione del **PSC**

Allegato III - Modello semplificato per la redazione del **PSS**


Allegato IV - Modello semplificato per la redazione del **fascicolo dell'opera**

Committente dell'opera

committente:

il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto



Responsabile dei Lavori

responsabile dei lavori:

soggetto **che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti del D.Lgs. 81/08.**


Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento



N.B. Sono abrogate le indicazioni relative alle figure che potevano essere incaricate (progettista e direttore dei lavori). Per la delega di funzioni vedere art. 16

REQUISITI ESSENZIALI PER LA VALIDITA' DELLE DELEGHE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO - art.16 D.Lgs. 81/08

- che essa risulti da atto **scritto** recante **data** certa;
- che il **delegato** possenga tutti i **requisiti di professionalità** ed **esperienza** richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa **attribuisca** al delegato **tutti i poteri di organizzazione gestione e controllo** richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa **attribuisca** al delegato **l'autonomia di spesa** necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la **delega sia accettata** dal delegato per **iscritto**;
- che alla **delega** sia data **tempestiva** ed **adeguata pubblicità**




La delega di funzioni **non esclude l'obbligo di vigilanza** in capo al DdL anche attraverso i sistemi di verifica e controllo – art. 30 c. 4 D.Lgs. 81/08 (**con efficace sistema di verifica e controllo**).

Lavoratore Autonomo

lavoratore autonomo:

persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera
senza vincolo di subordinazione



Coordinatore per la Sicurezza nella fase di progettazione

coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, denominato coordinatore per la progettazione (CSP):

soggetto **incaricato**, dal **committente** o dal **responsabile dei lavori**, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91



Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione

coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE):

soggetto **incaricato**, dal **committente** o dal **responsabile dei lavori**, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che **non può essere** il datore di lavoro delle imprese **affidatarie** o esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.



Le incompatibilità non operano in caso di coincidenza fra committente ed impresa esecutrice.

Impresa Affidataria



impresa affidataria:

impresa **titolare del contratto di appalto** con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi



Impresa Esecutrice

impresa che **esegue un'opera** o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali



Impresa Affidataria

Nel caso in cui **titolare del contratto** di appalto sia un **consorzio tra imprese** che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori,

l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto

individuata dal consorzio **nell'atto di assegnazione** dei lavori **comunicato al committente**

o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori,

quella **indicata** nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria,

sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione



ESEMPI TIPICI DI IMPRESA AFFIDATARIA

può non eseguire nessuna
lavorazione in cantiere, ma gestire
unicamente le imprese subappaltatrici

GENERAL CONTRACTOR

può eseguire lavorazioni con
proprio personale dipendente

**IMPRESA EDILE
CAPOCOMMESSA**

(in tal caso sarà anche impresa esecutrice)





C.S.F.E.

Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione

Articoli 2 e 4

I coordinatori "possono" predisporre il PSC ed il fascicolo dell'opera utilizzando il modello semplificato

quindi il coordinatore progettazione è **libero di utilizzare questo modello** o altre tipologie di modelli da molti anni largamente in uso;

l'importante è che nel documento siano riportate tutte le informazioni richieste dalla normativa, in dettaglio elencate nell'**allegato XV** del D.Lgs 81\08



Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione

Durante la realizzazione dell'opera, il CSE

- a) **verifica**, con **opportune azioni di coordinamento e controllo**, l'**applicazione**, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi:
delle **disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC**
e la **corretta applicazione delle relative procedure di lavoro**



Art. 92 – Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione

Durante la realizzazione dell'opera, il CSE

b) verifica

- l'idoneità del/dei POS delle imprese esecutrici
- la coerenza dei POS al PSC inoltre
- adegua il PSC e il fascicolo in relazione all'esecuzione dei lavori e alle modifiche intervenute



Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione

Durante la realizzazione dell'opera, il CSE

- b) **Organizza** tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, **la cooperazione ed il coordinamento** delle attività nonché la loro **reciproca informazione**;
- d) **verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali** al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;



Art. 92 – Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione

Durante la realizzazione dell'opera, il CSE

e) *segnala al committente (e) o al responsabile dei lavori, **previa contestazione scritta** alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati le inosservanze riscontrate e*

propone la sospensione dei lavori,

l'allontanamento delle imprese

o dei lavoratori autonomi dal cantiere,

o la risoluzione del contratto



Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione

Durante la realizzazione dell'opera, il CSE

e) segnala al committente (e) o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati le inosservanze riscontrate e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto



Art. 92 – Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione

Durante la realizzazione dell'opera, il CSE

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli adeguamenti effettuati dalle imprese interessate



Art. 92 – Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione

Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione:

il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti



Art. 92 – Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Committente dell'opera/Responsabile dei Lavori

Capo I – Misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 93 – Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavoro

Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori (inv.)

Art. 93, comma 2:

La designazione del CSP e del CSE non esonera il committente o il R.L. dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi:

- redazione del PSC e del fascicolo;
- verifica applicazione PSC;
- verifica idoneità POS;
- organizzazione tra i datori di lavoro;
- coordinamento RLS;
- segnalazione al committente o al R.L. inadempienze ditte esecutrici



Art. 93 – Responsabilità dei committenti e dei r.l.

Lavoratore Autonomo

Capo I – Misure per la salute e la sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili

Art. 94 – Obblighi dei lavoratori autonomi

Si adeguano alle indicazioni fornite dal CSE ai fini della sicurezza

(rimasta l'incongruenza del corrispondente articolo del D.Lgs 494\96, in quanto il coordinatore per l'esecuzione potrebbe non essere stato nominato in quanto i lavori sono eseguiti da una sola impresa)



Art. 94 – Obblighi dei lavoratori autonomi

Impresa Esecutrice

Capo I – Misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Comma 1

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.



Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti

Capo I – Misure per la salute e la sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili

Art. 96 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti


(ex art. 9 D.Lgs 494\96 – Obblighi dei datori di lavoro)

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche **nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di 10 addetti:**

Redigono il POS



Questo documento va sempre redatto per ogni cantiere da tutte le imprese che vi operano. Esso integra le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento sulla base delle modalità operative proprie di ciascuna ditta.



Art. 96 – Obblighi DL, dirigenti e preposti

Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti

Capo I – Misure per la salute e la sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili

D.Lgs 106\09 art. 96 c. 1 bis:

**Non necessaria predisposizione del POS per le
mere forniture di materiali o attrezzature,**

Fa eccezione la fornitura di calcestruzzo in cantiere,
per le quali l'impresa esecutrice e l'impresa fornitrice
devono scambiarsi informazioni

documento "**Procedura per la
fornitura di calcestruzzo
in cantiere**"

approvato nella seduta
del 19 gennaio 2010 la Commissione
Consultiva permanente del
Ministero del Lavoro



Committente dell'opera/Responsabile dei Lavori

Capo I – Misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 96 – Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

a) adottano le misure previste dall'allegato XIII (logistica di cantiere);

Allegato XIII: Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere (nuovo):

spogliatoi (aerati, illuminati, riscaldati, muniti di sedili, dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti);

docce (con acqua calda e fredda, con numero minimo 1 ogni 10 lavoratori);

gabinetti (almeno 1 ogni 10 lavoratori);

lavabi (almeno 1 ogni 5 lavoratori)



Art. 96 – Obblighi DL, dirigenti e preposti

Impresa Affidataria


E' Possibile utilizzare
[bagni chimici mobili](#)

in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare convenzioni con tali strutture per supplire alla carenza di servizi in cantiere

locali di riposo e di refezione (forniti di sedili e di tavoli, di attrezzature per scaldare e conservare e vivande, di acqua potabile)

Possono utilizzarsi monoblocchi prefabbricati (altezza netta non inferiore a 2,40 m),

Capo I – Misure per la salute e la sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili



**Art. 97 – Obblighi del datore di lavoro
dell'impresa affidataria**

Impresa Affidataria

Capo I – Misure per la salute e la sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili

Art. 97 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

(art. non presente nel D.Lgs 494\96)

verifica le condizioni di sicurezza dei lavori e l'applicazione del PSC;
verifica l'idoneità tecnico – professionale delle imprese a cui affida lavori in subappalto;
vigila sulla applicazione delle misure generali di tutela dei lavori affidati;
verifica la congruenza dei POS delle imprese esecutrici con il proprio;
coordina gli interventi lavorativi



**Art. 97 – Obblighi del datore di lavoro
dell'impresa affidataria**

NOTIFICA PRELIMINARE

1. Il committente o il responsabile dei lavori, **prima dell'inizio dei lavori, trasmette** alla ASL ed alla DPL territorialmente competenti **la notifica preliminare** elaborata conformemente **all'allegato XII**, nonché gli eventuali **aggiornamenti** nei seguenti casi:

- a) cantieri di cui all'art. 90, comma 3;
- b) cantieri che, inizialmente **non soggetti all'obbligo di notifica**, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di **varianti sopravvenute in corso d'opera**;
- c) cantieri in cui opera **un'unica impresa** la cui entità presunta di lavoro non sia **< 200** uomini-giorno.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

ALL'AZIENDA PROVINCIALE DI PALERMO
Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Via Mariano Stabile n° 7
90139 Palermo

Direzione Provinciale del Lavoro
Via Maggiore Tomati 30/34
90140 Palermo

Oggetto: NOTIFICA PRELIMINARE (art. 99 e allegato XII del D.Lgs. 81/08)

In data di cui alla presente, si notifica che in (indirizzo del cantiere)

SI nel C.so (nome) (via) (cognome), codice fiscale e indirizzo (P)

Intorno all'attività lavorativa e (data dell'opera)

Il (il) Responsabile dei lavori (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)

Committente dell'opera/Responsabile dei Lavori



Capo I – Misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 101 D.Lgs 81\08:

Il committente o il R.L. trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori

In caso di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del PSC a tutti i concorrenti alla gara di appalto



Art. 101 – Obblighi di trasmissione


Impresa Esecutrice

Art. 101 D.Lgs 81\08:

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori **ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all'impresa affidataria**, la quale, previa **verifica della congruenza** rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione.

I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono **effettuate tempestivamente** e comunque **non oltre 15 giorni** dall'avvenuta ricezione.

Capo I – Misure per la salute e la sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili




Art. 101 – Obblighi di trasmissione

Datore di Lavoro

Prima dell'accettazione del PSC di cui all'art. 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

Capo I – Misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili



Art. 102 – Consultazione RLS



POS

Cosa è il POS?

(POS) Il Piano Operativo di Sicurezza è un documento, redatto dal **datore di lavoro**,

in cui devono essere riportate le informazioni relative allo **specifico cantiere**

e **valutati i rischi** a cui sono sottoposti gli addetti dell'impresa.

Il **POS** è un documento essenziale ed indispensabile al fine di **prevenire**, limitare e ridurre al minimo i rischi

ed in grado di fornire gli **elementi indicativi di comportamento** e **indirizzo** sulla sicurezza.

Il **POS**, **contrariamente** al piano di sicurezza e coordinamento (PSC), (che in alcuni casi **non** è obbligatorio redigere),

deve essere sempre redatto da **tutte le imprese** che entrano in un **cantiere temporaneo** o **mobile** per svolgere il proprio lavoro.

È il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento **al singolo cantiere interessato**

(ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a) *cioè ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 - **valutazione del rischio e relativo documento***, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV art. 89 c. 1 lett. h)

Il POS deve **essere sempre presente** in cantiere.

Chi Redige il POS?

Il POS è un documento redatto da ogni datore di lavoro di ogni impresa esecutrice

Il POS deve essere redatto anche dalle **imprese familiari** e fino a 10 addetti (che potrebbero utilizzare la forma dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 29 c. 5 D.Lgs. 81/08)

Il POS **non** deve essere redatto dai **Lavoratori Autonomi**.

Tutte le ditte che abbiano **lavoratori dipendenti** sono tenute alla redazione dei POS

(Imprese edili in genere,
Impiantisti,
Fabbri,
Falegnami,
Vetrai,
Imbianchini
Tinteggiatori,
Giardinieri,
ecc.)

L'obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza vige per tutti i cantieri, **indipendentemente dalla presenza – nomina dei coordinatori per la Sicurezza.**

Il Datore di Lavoro dell'impresa affidataria deve

⇒ verificare che il POS di ogni impresa subappaltatrice sia **idoneo e congruente** rispetto al proprio art. 97 c. 3 lett.b)

⇒ **chiederne l'adeguamento** qualora non risultasse congruente

⇒ **Trasmettere i POS** delle imprese subappaltatrici al coordinatore per l'Esecuzione;

⇒ **verificare** che sia nella sostanza **rispettato**

A Cosa Serve il POS?

❶ A valutare i rischi lavorativi e programmarne la sicurezza presso quel cantiere e quindi ad individuare le misure di prevenzione e protezione

❷ A presentare l'impresa ed a dimostrarne l'idoneità tecnico professionale

❸ A rispondere alla normativa di salute e sicurezza del lavoro



L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del **PSC** di cui all'art. 100 nonché la redazione del **POS** costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3.



Documento di valutazione dei rischi

Documento unico di valutazione rischio interferenze,

Rielaborazione del documento di valutazione dei rischi



Chi Utilizza il POS?

① L'impresa

come guida per la sicurezza nei lavori di quel cantiere

② Il Coordinatore (e l'impresa affidataria se sono presenti in cantiere)

per valutare l'adeguatezza delle procedure di lavoro che si intendono attuare in cantiere



③ Il **committente** nell'ambito della valutazione dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa

④ Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

il quale interviene nel processo di definizione delle condizioni di salute e di sicurezza interne aziendali il quale peraltro può chiederne copia

⑤ L'organo di vigilanza che verifica:

- ⇒ esistenza del P.O. per il cantiere e la sua idoneità in generale
- ⇒ avvenuta consegna di tale Piano all'impresa affidataria e poi al Coordinatore per l'Esecuzione
- ⇒ approfondimento dei contenuti in relazione allo stato di avanzamento del cantiere
- ⇒ applicabilità ed applicazione delle disposizioni di Piano in cantiere

Contenuti minimi di un P.O.S. – allegato XV..... ma prima

Indice del documento

- 1. ANAGRAFICA DELL'OPERA**
- 2. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA**
- 3. FIGURE AZIENDALI RELATIVE AL CANTIERE**
 - 3.1. Datore di lavoro
 - 3.2. Eventuale delegato alla sicurezza
 - 3.3. Dirigenti e preposti
 - 3.4. Servizio di Prevenzione e Protezione e suo Responsabile
 - 3.5. Medico competente
 - 3.6. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
 - 3.7. Lavoratori addetti alla gestione delle emergenze
 - 3.8. Eventuali altri incarichi e mansioni in materia di sicurezza
- 4. RIFERIMENTI AL CANTIERE**
 - 4.1. Ubicazione del cantiere
 - 4.2. Natura dei lavori da eseguire
 - 4.3. Lavorazioni affidate in subappalto
 - 4.4. Lavoratori dipendenti e autonomi presenti in cantiere
- 5. ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL CANTIERE**
- 6. ATTIVITÀ SVOLTE NEL CANTIERE**
 - 6.1. Attività, modalità organizzative/operative e procedure complementari al PSC
 - 6.2. Misure preventive e prolettive integrative al PSC
 - 6.3. Turni di lavoro
- 7. IMPIANTI E DOTAZIONI DI LAVORO**
- 8. SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI**
- 9. VALUTAZIONE DEI RISCHI E AZIONI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**
 - 9.1. Indicazione dei criteri seguiti per la valutazione dei rischi
 - 9.2. Esito del rapporto di valutazione del rischio rumore
 - 9.3. Dispositivi di Protezione Individuale forniti ai lavoratori
 - 9.4. Rapporto relativo all'informazione, formazione e addestramento
- 10. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO**
- 11. ATTUAZIONE DELLE OPERE DI SICUREZZA**
- 12. ALLEGATI**
- 13. DOCUMENTI TENUTI A DISPOSIZIONE**

Allegato I

Modello semplificato per la redazione del POS

Le dimensioni dei campi indicati nelle tabelle a seguire sono meramente indicative in quanto dipendenti dai contenuti

**PIANO OPERATIVO
DI SICUREZZA
MODELLO SEMPLIFICATO**

REV	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	Firma

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

La redazione del POS deve essere improntata su criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l'idoneità quale strumento di pianificazione degli interventi di prevenzione in cantiere, l'indicazione di misure di prevenzione e protezione e dei dpi, le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e i ruoli che vi devono provvedere

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

(3.2.1) *

Individuazione del Committente e indirizzo del cantiere

Committente:
cognome e nome:
indirizzo:
cod.fisc. :
tel. :
mail.:

Responsabile dei lavori (se nominato):
cognome e nome:
indirizzo:
cod.fisc. :
tel. :
mail.:

Cantiere:
Via:
Località:
Provincia:

Descrizione sintetica delle attività che saranno svolte in cantiere
(3.2.1. lett. c) *

* I riferimenti numerici corrispondono ai paragrafi dell'allegato XV del d.lgs. n. 81 del 2008

Contenuti minimi di un P.O.S. – allegato XV – punto 3.2.1. a.1-a.2



2. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

AFFIDATARIA ESECUTRICE

Tabella n. 3 Dati dell'impresa

RAZIONE SOCIALE			
SEDE LEGALE	Indirizzo:		
	Tel.:		
	Fax:		
	E-mail:		
SEDE OPERATIVA	Indirizzo:		
	Tel.:		
	Fax:		
	E-mail:		
POSIZIONI ASSICURATIVE / PREVIDENDALI	INAIL:		
	INPS:		
	Cassa Edile:		
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA DI APPARTENENZA			
SETTORE PRODUTTIVO			
REGISTRAZIONE C.C.I.A.A.			
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE			
PARTITA IVA			
ANNO INIZIO ATTIVITÀ			
NOTE			

FIGURA	NOMINATIVO	FIRMA
DATORE DI LAVORO		
DIRIGENTE PREPOSTO		XXXXXX
RAPP.		
RLS		
MEDICO COMPETENTE		
ADDETTO P.S.		XXXXXX
ADDETTO EMERGENZE		XXXXXX
LAVORATORE AUTONOMO *		

* Se interviene nel cantiere a supporto dell'impresa

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA			
(3.2.1. lettera a) punto 1))*			
<input type="checkbox"/> Impresa affidataria <input type="checkbox"/> Impresa affidataria ed esecutrice <input type="checkbox"/> Impresa esecutrice in sub appalto a: _____			
Durata dei lavori		Le attività dell'impresa nel cantiere in oggetto hanno durata <input type="checkbox"/> minore <input type="checkbox"/> maggiore a 200 giorni	
Ragione Sociale			
Datore di Lavoro			
Sede Legale	Indirizzo:		
	Tel.:	Fax:	E-mail:
Sede Operativa	Indirizzo:		
	Tel.:	Fax:	E-mail:
Uffici di cantiere	Indirizzo:		
	Tel.:	Fax:	E-mail:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

5. ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL CANTIERE

- L'organizzazione generale del cantiere, come prevista dal PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento), non è realizzata dalla presente impresa.
- L'organizzazione generale del cantiere, come prevista dal PSC, è realizzata completamente dalla presente impresa.
- La presente impresa realizza la parte di organizzazione generale del cantiere relativa agli elementi elencati nella seguente tabella.

Tabella n. 7 Elementi dell'organizzazione del cantiere

ELEMENTI	DESCRIZIONE	NOTE

Esempio di "elementi": recinzioni, viabilità del cantiere, servizi igienico-assistenziali, presidi sanitari, depositi di materiali pericolosi

Contenuti minimi di un P.O.S. – allegato XV – punto 3.2.1. a.3-b

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

5) il nominativo del medico competente ove previsto;

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS o RLST) (3.2.1. lettera a) punto 3 e lettera b)*

- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale (RLS)
 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)

Nominativo	
Mansioni specifiche svolte in cantiere ai fini della sicurezza	

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

(3.2.1. lettera a) punto 3)*

Verificare i riferimenti contenuti nel PSC, se redatto, in merito a **Emergenza, Evacuazione e Primo Soccorso**:

- a cura del committente
 gestione interna all'impresa
 gestione tipo comune tra le imprese

Se si è individuata la gestione interna all'impresa, indicare i lavoratori incaricati

Se si è individuata la gestione comune, inserire i dati dell'impresa, o delle imprese a cui fanno capo:

LAVORATORI INCARICATI DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE (3.2.1. lettera a) punto 3 e lettera b)*

Nominativo	Tipo nomina
	<input type="checkbox"/> Prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio <input type="checkbox"/> Primo soccorso Mansione specifiche svolte in cantiere ai fini della sicurezza:
	<input type="checkbox"/> Prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio <input type="checkbox"/> Primo soccorso Mansione specifiche svolte in cantiere ai fini della sicurezza:

Contenuti minimi di un P.O.S. – allegato XV – punto 3.2.1. a.5-a.6-b

6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

4) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

DIRIGENTI E PREPOSTI (3.2.1. lettera a) punto 6 e lettera b)*

Nominativo	
Dirigente	<input type="checkbox"/> Direttore Tecnico di cantiere <input type="checkbox"/> Incaricato dall'impresa affidataria per l'assolvimento dei compiti previsti all'art. 97
Mansioni specifiche svolte in cantiere ai fini della sicurezza	

Nominativo	
Preposto	<input type="checkbox"/> Capo cantiere <input type="checkbox"/> Incaricato dall'impresa affidataria per l'assolvimento dei compiti previsti all'art. 97 <input type="checkbox"/> Altro (definire)
Mansioni specifiche svolte in cantiere ai fini della sicurezza	

RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) (3.2.1. lettera a) punto 5 e lettera b)*

Il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è svolto da:

- Datore di lavoro.
 Altra persona Interna all'impresa Esterna (consulente) :

Nominativo	
Mansioni specifiche svolte in cantiere ai fini della sicurezza	

MEDICO COMPETENTE (ove previsto) (3.2.1. lettera a) punto 4; lettera b)*

Nominativo	
Mansioni specifiche svolte in cantiere ai fini della sicurezza	

Contenuti minimi di un P.O.S. – allegato XV– punto 3.2.1. a.7-c-d-e-g-i-h

2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

VR significa valutare i rischi e prendere le misure opportune, rispetto a lavoratori esposti

NUMERO E QUALIFICA DEI LAVORATORI OPERANTI IN CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA

*(3.2.1. lettera a) punto 7)**

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

NUMERO E QUALIFICA DEI LAVORATORI OPERANTI IN CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA <i>(3.2.1. lettera a) punto 7)*</i>		
LAVORATORI		
Qualifica	Numero	Nota

LAVORATORI AUTONOMI OPERANTI PER CONTO DELL'IMPRESA <i>(3.2.1. lettera a) punto 7)*</i>		
Dati identificativi	Attività svolta in cantiere dal soggetto	
Nominativo: indirizzo: cod.fisc.: P.IVA:		Data ingresso cantiere: Data uscita cantiere: Note:

LAVORAZIONI SVOLTE IN CANTIERE <i>(3.2.1. lettera a) punto 2 e lettera c,d,e,g,i,h) *</i>			
N	Lavorazione	Misure preventive e protettive	Modalità di svolgimento della lavorazione
1	Descrizione delle lavorazione: Modalità e organizzazione della fase di lavoro: Sostanze e preparati pericolosi (di cui si allegano schede): Opere provvisoriale: Macchine: Impianti: Turni di lavoro: Rischi: DPI: Durata presunta in gg. della lavorazione: Eventuali schemi ed elaborati grafici:		<input type="checkbox"/> svolgimento diretto <input type="checkbox"/> svolgimento in subappalto a: <input type="checkbox"/> svolgimento in collaborazione con: ...

Contenuti minimi di un P.O.S. – allegato XV– punto 3.2.1. I



- ⇒ i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
- ⇒ il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – P.O.S.

D.Lgs. #3/08 e s.m.i.

Per il cantiere in oggetto sono da considerare solo le lavorazioni relative al punto 2 per le quali si allegano le schede di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza e le relative misure di sicurezza da adottare.

11. TIPOLOGIA DI LAVORI CHE L'IMPRESA AFFIDERA' A TERZI CON L'INDICAZIONE DELLA DITTA SCELTA

L'impresa affiderà a terzi le seguenti lavorazioni:

LAVORAZIONI	DITTA

12. ORGANIGRAMMA DELL'IMPRESA

L'impresa ha attualmente in forza i seguenti lavoratori; per il cantiere in oggetto saranno impiegati, compatibilmente con le varie fasi lavorative, quelli contrassegnati:

	NOMINATIVO	QUALIFICA	MANSSIONE
	M Robino	Operario Specializzato	Posatore
X	Gi Domenico	Operario Specializzato	Posatore
	N Robino	Operario Specializzato	Posatore
	Ci installatore	Operario Qualificato	Collaboratore Posatore
	It Francesco	Operario Qualificato	Collaboratore Posatore
	Ar Gianfranco	Operario Qualificato	Operatore macchine edili
X	Ci Robino	Operario Qualificato	Collaboratore Posatore
	Br Francesco	Operario Qualificato	Operatore macchine edili
	Ar Antonio	Operario Qualificato	Operatore macchine edili
X	Ci Robino	Operario Comune	Mancante
	M Robino	Operario Comune	Mancante
X	Th In Priscard	Operario Comune	Mancante
	Gr Rocco	Operario Comune	Mancante
	Ve Tomino	Operario Comune	Mancante
	Th In Collin	Operario Comune	Mancante
	Co Robino	Operario Comune	Mancante
	Di Salvatore	Operario Comune	Mancante

13. ORARIO DI LAVORO

L'impresa adotta il seguente orario di lavoro

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
7.30 - 12.00	7.30 - 12.00	7.30 - 12.00	7.30 - 12.00	7.30 - 12.00	Eventuale	Riposo

la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro

DOCUMENTAZIONE IN MERITO ALL'INFORMAZIONE ED ALLA FORMAZIONE FORNITE AI LAVORATORI IMPEGNATI IN CANTIERE (3.2.1 lettera I)*			
Specificare per ciascun lavoratore l'informazione, la formazione e l'addestramento ricevuti / cui attestati sono a disposizione presso la sede dell'impresa			
N	Lavoratori impegnati in cantiere	Qualifica	Informazione, formazione e addestramento forniti
1			<input type="checkbox"/> base <input type="checkbox"/> rischi specifici e di mansione <input type="checkbox"/> rischi di cantiere contenuti in PSC e POS <input type="checkbox"/> DPI 3° Cat. (compreso addestramento) <input type="checkbox"/> Altro (descrivere)
2			<input type="checkbox"/> base <input type="checkbox"/> rischi specifici e di mansione <input type="checkbox"/> rischi di cantiere contenuti in PSC e POS <input type="checkbox"/> DPI 3° Cat. (compreso addestramento) <input type="checkbox"/> Altro (descrivere)
...			<input type="checkbox"/> base <input type="checkbox"/> rischi specifici e di mansione <input type="checkbox"/> rischi di cantiere contenuti in PSC e POS <input type="checkbox"/> DPI 3° Cat. (compreso addestramento) <input type="checkbox"/> Altro (descrivere)

Specificare per ciascun lavoratore l'informazione, la formazione e l'addestramento ricevuti i cui attestati sono a disposizione presso la sede dell'impresa

→ la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Tabella n. 21 Informazione, formazione e addestramento

GRUPPO OMOGENEO	INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO													NOTE		
	Area di rischio	Progetti	In aula	Forti/aggiornati	Aut	Costo unitario	Attestato	DPI	Specifico attività	DPI 3° Cat. (compreso addestramento)	Altro	Altro	Altro			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Legenda:

Area di rischio	Costo specifico per area di rischio	SDO	Scheda di Gruppo Omogeneo (documento specifico di valutazione del sito)
Progetti	Costo specifico per progetto	Materiale informativo	Materiale informativo
In aula	Attestato formativo (P scuola)	DPI	Documenti di Istruzione dei Lavoratori
Forti/aggiornati	Costo per corso/aggiornamenti	POS	Piano di Sicurezza e Coordinamento
Aut	Costo per attività di addestramento in cantiere	POS + PES	Piano Operativo di Sicurezza e Piano di Sicurezza Individuale
Costo unitario	Costo per lavoratore addestrato alla mansione e all'attività	Piano formativo	Piano di lavoro (attività)
Attestato	Informazione, formazione ed addestramento per un'attività	POS	Piano di montaggio, uso e smontaggio (PMS)
DPI	Informazione, formazione ed addestramento per un DPI	Altro	Documenti sulla protezione contro le esplosioni
Specifico attività	Informazione, formazione e addestramento specifico per un'attività	Altro	Eventuali altre indicazioni (ad esempio in relazione all'addestramento) e ad altre costi e
DPI 3° categoria / altri materiali	Informazione, formazione e addestramento per un DPI/3° categoria		

Contenuti minimi di un P.O.S. – allegato XV - punto i

l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

Inserire l'elenco per mansione ovvero rinviare alle schede (ma in questo caso i DPI previsti devono essere forniti anche se ritenuti “eccessivi”)

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – P.O.S.

D.Lgs. 81/08 e s.m.l.

17 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – DPI
L'impresa ha provveduto a consegnare regolarmente gli appositi (qui di seguito elencati) DPI al personale:

- Guanti;
- Scarpe antifuoristrada;
- Occhiali;
- Tuta;
- Maschera;
- Casco o Elmetto protettivo;
- Cuffie/Tappi antirumore;
- Cinture di sicurezza;
- _____
- _____

Si comunica, inoltre, che i lavoratori sono stati formati ed informati riguardo all'utilizzo di detti DPI, e precisamente:

- > come devono essere utilizzati per ottenere le migliori prestazioni e come devono essere mantenuti in buono stato;
- > come devono prendersene cura (cioè devono pulirli dopo l'uso e riporli negli appositi alloggiamenti);
- > come devono impiegarli in maniera idonea ed opportuna durante le operazioni che ne richiedano l'uso, considerando che detto utilizzo ricade esclusivamente sotto la responsabilità del lavoratore;
- > che devono richiederne altri quando verificherà che detti non sono più in buono stato o che non funzionano in maniera corretta, restituendo il dispositivo di protezione per la sostituzione.

18 GESTIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE EMERGENZE
All'interno del cantiere saranno applicati appositi cartelli per la gestione degli infortuni e delle emergenze; in particolare si evidenzierà chi deve essere chiamato ed a quale numero.
In cantiere sarà anche presente una cassetta di pronto soccorso completa delle dotazioni di legge, evidenziata da apposita segnaletica.

19 DIRETTORE TECNICO E RESPONSABILE DEL CANTIERE
Il Direttore Tecnico è il Geom.
Il Responsabile di Cantiere è il Sig.

20 ADETTI ALLA SICUREZZA DEL CANTIERE
L'impresa è già organizzata ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs 626/94, come precedentemente descritto, pertanto utilizzerà i propri incaricati per gestire le emergenze sul cantiere; i nominativi delle persone incaricate saranno evidenziati con apposita segnaletica.

Contenuti minimi di un P.O.S. – allegato XV – punto 3.2.1. f



→ l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

l'esito del rapporto di valutazione del rumore

Dovrebbe contenere i livelli di esposizione dei lavoratori così come desunto dalla valutazione del rischio specifico.

Dovrebbe inoltre riportare anche l'elenco delle lavorazioni che comportano un'esposizione superiore ad 85 dB(A) per svolgere le quali è obbligatorio l'utilizzo dei DPI-u - art. 191 c. 1 2° periodo

N.B. A volte il livello di rischio è inserito direttamente nelle schede standard. Ma qualcuno considera mai il rischio?

ESITO DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RUMORE (3.2.1. lettera f)*				
Il rapporto di valutazione di esposizione dei lavoratori al rumore, relativamente alle lavorazioni svolte in cantiere, è il seguente:				
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIVELLI DI ESPOSIZIONE				
Mansione (o nominativo)	Lavorazione	Livello di pressione sonora delle sorgenti di rumore utilizzate	Livelli di esposizione giornaliera/settimanale	Note

Categorie di rischio secondo le schede CPT

LIVELLO DI ESPOSIZIONE		INDICE DI ATTENZION E (I.A.)	FASCIA DI APPARTENENZ A AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008 [dB(A)]
$L_{EX,w}$ [dB(A)]	p_{peak} [dB(C)]		
$L_{EX,w} \leq 80$	$p_{peak} \leq 135$	0	Fino a 80
$80 < L_{EX,w} \leq 85$ con tutte le rumorosità (L_{Aeq}) inferiori o uguali ad 85	$135 < p_{peak} \leq 137$	1	Superiore a 80, fino a 85
$80 < L_{EX,w} \leq 85$ con una o più rumorosità (L_{Aeq}) superiori a 85	$135 < p_{peak} \leq 137$	2	
$85 < L_{EX,w} \leq 87$ con tutte le rumorosità (L_{Aeq}) inferiori o uguali ad 87	$137 < p_{peak} \leq 140$	3	Superiore a 85, fino a 87
$85 < L_{EX,w} \leq 87$ con una o più rumorosità (L_{Aeq}) superiori a 87	$137 < p_{peak} \leq 140$	4	
$L_{EX,w} > 87$	$p_{peak} > 140$	5	Oltre 87

Contenuti minimi di un P.O.S. – allegato XV – punto 3.2.1. h

- l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO RICHIESTE DAL PSC (SE PREVISTO) (3.2.1. lettera h)*		
Nel PSC sono state richieste delle procedure complementari o di dettaglio: <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> si Se sì, indicazioni a seguire:		
N	Procedura richiesta nel PSC	Indicazioni complementari e di dettaglio
1		
...		

ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI	
<input type="checkbox"/>	Scheda di sicurezza delle sostanze e preparati pericolosi
<input type="checkbox"/>	_____

FIRME	
Il presente documento è composto da n. _____ pagine.	
1. Il Datore di lavoro dell'impresa	
Data _____	Firma _____
2. Il RLS / RLST per Consultazione	
Data _____	Firma _____
3. In caso di subappalto, il datore di lavoro dell'impresa affidataria per congruenza del presente documento rispetto al proprio POS	
Data _____	Firma _____
4. Il CSE, se presente, per verifica di coerenza con il PSC	
Data _____	Firma _____

Impresa Affidataria

La verifica del POS


- **Impresa Affidataria: verifica la congruenza dei POS** delle imprese esecutrici rispetto al **proprio, prima della trasmissione** (art 97 c. 3 lett. b) dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
- Tale verifica (sì, no, che cosa integrare/modificare), significa l'assenso alla VR della esecutrice rispetto al lavoro in subappalto rispetto al lavoro della ditta affidataria (art. 97), **NON** è una presa visione



Impresa Affidataria

- **L'Impresa Affidataria valuta:**
 - La **congruenza dei POS** delle **imprese esecutrici**, secondo i profili: POS coerenti con i lavoro affidati alle imprese esecutrici
 - **POS integrativi al POS dell'Impresa Affidataria** per le lavorazioni specifiche, ovvero sommatoria dei POS + POS Impresa Affidataria = Totale dei Lavori affidati in appalto
 - **Complementarietà del POS e del POS Impresa Affidataria** per definire il complesso dei Lavori affidati in appalto
 - **POS trasmessi al CSE** con evidenza della valutazione effettuata e del risultato emerso, con giudizio espresso





→ le **specifiche mansioni**, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

→ la **descrizione dell'attività di cantiere**, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

→ **l'elenco dei ponteggi**, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

→ **l'elenco delle sostanze** e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

Sono da tenere a disposizione allegare i documenti definiti tali dal POS.

Inoltre, **nel caso fossero necessari per le lavorazioni in cantiere**, sono allegati:

⇒ Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del/i ponteggio/i conforme ai contenuti di cui all'allegato XXII

⇒ Piano di demolizione

⇒ Piano di **lavoro per bonifica amianto**

⇒ Documentazione (dichiarazione conformità e denuncia) dell'impianto elettrico

⇒ Calcoli e relazioni relative a parapetti o altre attrezzature

⇒ Libretto e verifiche gru

⇒

Nella prima colonna della tabella indicare con precisione le **specifiche lavorazioni svolte** in cantiere **sia direttamente** dall'impresa esecutrice (tramite i propri lavoratori dipendenti) **sia dai lavoratori autonomi** sub affidatari, operanti in cantiere per conto dell'impresa redattrice del presente piano.

Nel caso in cui le attività prevedano lavori di **demolizione**, le attività indicate nella prima colonna della tabella **devono essere elencate in ordine cronologico**, in modo da realizzare il **programma delle demolizioni**, come richiesto dalla normativa.

È comunque opportuno che tutte le attività siano elencate in **ordine cronologico**.

Per ogni attività svolta in cantiere **specificare le modalità organizzative** di tipo operativo da adottare tenuto conto della necessità di eliminare o ridurre i rischi (seconda colonna della tabella).

Qualora nel PSC sia richiesta l'individuazione di procedure operative di dettaglio e complementari a quelle in esso contenute, indicarle nella terza colonna della tabella

l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, **delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere**

6. ATTIVITÀ SVOLTE NEL CANTIERE

6.1 ATTIVITÀ, MODALITÀ ORGANIZZATIVE/OPERATIVE E PROCEDURE COMPLEMENTARI AL PSC

Di seguito sono descritte le attività svolte in cantiere dall'impresa e dai lavoratori autonomi sub-affidatari e le relative modalità organizzative e operative. Le eventuali procedure complementari e di dettaglio richieste nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) sono indicate nella terza colonna.

Le attività

- non prevedono operazioni di demolizione.
- prevedono operazioni di demolizione: tali operazioni sono di seguito indicate in ordine cronologico in modo tale da costituire **programma delle demolizioni**.

Tabella n. 8 *Analisi delle attività*

ATTIVITÀ	MODALITÀ ORGANIZZATIVE / OPERATIVE	PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO RICHIESTE DAL PSC

la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro

A spiral-bound notebook is shown from a top-down perspective. The notebook has a light gray cover and a black spiral binding along the top edge. The cover is a vibrant red color. In the center of the red cover, the letters "PSC" are printed in a bold, black, sans-serif font. The notebook is set against a light blue background.

PSC

Articolo 100 - Piano di
sicurezza e di coordinamento

Il **Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)** è previsto dall'art. 100.

L'obbligo di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (**PSC**) vige ogni qualvolta il committente è **tenuto a nominare** i Coordinatori, in fase di progettazione (**CSP**) ovvero in fase di esecuzione (**CSE**).

Piano di Sicurezza e di Coordinamento

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

Per quali lavori deve essere predisposto?

Per tutti i *lavori edili* o di *genio civile* per i quali è previsto l'intervento di **più imprese**, *anche non contemporaneamente operanti*.

Chi deve redigerlo?

Il **CSP**.

Il **CSE** qualora, **dopo l'affidamento** dei lavori ad *un'unica impresa*, l'esecuzione dei lavori *venga affidata a più imprese*.

IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

E' lo strumento operativo di pianificazione della sicurezza che deve essere predisposto dal Committente sin dalla **fase progettuale** dell'opera al fine di eliminare o, quantomeno ridurre, i rischi originati dall'attività lavorativa.

IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Deve essere adeguato dal coordinatore per l'esecuzione:

- in relazione all'evoluzione dei lavori;
- in relazione a modifiche intervenute nel corso dei lavori;
- su indicazioni delle imprese esecutrici rivolte a migliorare le condizioni di sicurezza.

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

Contenuti minimi di un P.S.C.
Allegato XV


INOLTRE IL PSC

- Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante del contratto di appalto
- I Datori di Lavoro delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto dal Piano di Sicurezza e dai Piani Operativi da loro presentati
- I piani sono messi a disposizione dei RLS almeno dieci giorni prima dell'inizio del cantiere
- L'art. 100 non si applica nella necessità di organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali quali corrente elettrica, acqua, gas e reti di comunicazione.

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

Contenuti minimi di un P.S.C.
Allegato XV

INOLTRE IL PSC



- L'impresa affidataria **trasmette il PSC** alle imprese esecutrici ed ai Lavoratori Autonomi
- e può **proporre modifiche ed integrazione al Piano di Sicurezza** da presentarsi al **CSE** ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere.
- **Ciò non può giustificare modifiche dei prezzi pattuiti.**



Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Il piano è costituito da una **relazione tecnica e prescrizioni** correlate alla **complessità dell'opera** da realizzare ed alle eventuali **fasi critiche** del processo di costruzione, atte a **prevenire o ridurre i rischi** per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell' **ALLEGATO XV**

Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da **tavole esplicative** di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti **almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere** e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una **tavola tecnica sugli scavi**.

I **contenuti minimi** del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della **stima dei costi** della sicurezza sono definiti **all'ALLEGATO XV**.



Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

(arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)



(con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro il lavoratore autonomo)



3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel **PSC** e nel **POS**. Pena

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

(sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 1.800 euro
datore di lavoro e dirigente)



4. I **datori di lavoro delle imprese esecutrici** mettono a disposizione dei **rappresentanti per la sicurezza** copia del **PSC** e del **POS** almeno **10 giorni** prima dell'inizio dei lavori.



Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

o per organizzare **urgenti
misure di salvataggio** “

o per **garantire la continuità
in condizioni di emergenza
nell'erogazione di servizi
essenziali** per la popolazione
quali
corrente elettrica,
acqua,
gas,
reti di comunicazione” .

- 6. Le disposizioni del presente articolo **non si applicano** ai **lavori la cui esecuzione immediata è necessaria** per prevenire incidenti imminenti

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

(arresto da due a quattro
mesi o con l'ammenda da
1.000 a 4.800 euro il
committente o il
responsabile dei lavori)



- “6-bis. Il **committente o il responsabile dei lavori**, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del **datore di lavoro dell’impresa affidataria** previsti dall’articolo 97, comma 3-bis e 3-ter.

Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.”.

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

Qual è il Modello di PSC proposto dal decreto che è uscito?

Coerente con art. 15, con All. XV, fruibile, utilizzabile, modificabile ed integrabile semplicemente e controllabile

Nella intestazione del modello: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (2.1.1) il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità, conforme alle prescrizioni dell'art.15 del D.Lgs.81-08 smi, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il CSP.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (2.1.1)*	
<i>Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità, conforme alle prescrizioni dell'art.15 del d.lgs. n. 81 del 2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il CSP</i>	
IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA (2.1.2)*	
Indirizzo del cantiere (8.1)	
Descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere (8.2)	Inquadramento territoriale: caratterizzazione geotecnica: contestualizzazione dell'intervento:
Descrizione sintetica dell'opera con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche (8.3)	
Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza (8.4)	Committente: cognome e nome: indirizzo: cod.fisc.: tel.: mail.: Responsabile dei lavori (se nominato): cognome e nome: indirizzo: cod.fisc.: tel.: mail.: Coordinatore per la progettazione: cognome e nome: indirizzo: cod.fisc.: tel.: mail.: Coordinatore per l'esecuzione: cognome e nome: indirizzo: cod.fisc.: tel.: mail.:

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

⇒ l'identificazione e la descrizione dell'opera

⇒ l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza

⇒ una **relazione** concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed alla organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (2.1.1)*	
<i>Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità, conforme alle prescrizioni dell'art.15 del d.lgs. n. 81 del 2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il CSP</i>	
IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA (2.1.2)*	
Indirizzo del cantiere (8.1)	
Descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere (8.2)	Inquadramento territoriale: caratterizzazione geotecnica: contestualizzazione dell'intervento:
Descrizione sintetica dell'opera con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche (8.3)	
Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza (8.4)	Committente: cognome e nome: indirizzo: cod.fisc.: tel.: mail.: Responsabile dei lavori (se nominato): cognome e nome: indirizzo: cod.fisc.: tel.: mail.: Coordinatore per la progettazione: cognome e nome: indirizzo: cod.fisc.: tel.: mail.: Coordinatore per l'esecuzione: cognome e nome: indirizzo: cod.fisc.: tel.: mail.:

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

**Organizzazione di cantiere:
identificazione delle imprese,
dei lav. aut e del loro ruolo**
*(aggiornamento da farsi al
momento della conoscenza
delle stesse)*



IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI <i>(2.1.2.2)*</i> <small>(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)</small>			
IMPRESA AFFIDATARIA N.:			
Dati identificativi	Attività svolta in cantiere dal soggetto	Soggetti incaricati per l'assolvimento dei compiti ex art. 97 in caso di subappalto	
Nominativo: indirizzo: cod. fisc.: p.iva: nominativo datore di lavoro		Nominativo: Mansione:	
IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE N.:			
Dati identificativi	Attività svolta in cantiere dal soggetto	Soggetti incaricati per l'assolvimento dei compiti ex art. 97 in caso di subappalto	
Nominativo: indirizzo: cod. fisc.: p.iva: nominativo datore di lavoro		Nominativo: Mansione:	
IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.:			
Dati identificativi	Attività svolta in cantiere dal soggetto	Affidataria di riferimento:	
Nominativo: indirizzo: cod. fisc.: p.iva: nominativo datore di lavoro			
LAVORATORE AUTONOMO N.:			
Dati identificativi	Attività svolta in cantiere dal soggetto	Eventuale impresa riferimento se subappaltatore:	
Nominativo: indirizzo: cod. fisc.: p.iva:			

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento



RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI (2.1.2.d 3; 2.2.3; 2.2.4)

I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all'allegato XI del decreto 81/08, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell'allegato XV, **ad esclusione di quelli specifici propri delle attività delle singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3).**

Andrà compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce.

INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL'AREA DI CANTIERE <i>(2.1.2.d 2.2.1 2.2.4)</i> <small>(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)</small>					
CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
DALL'ESTERNO VERSO IL CANTIERE E VICEVERSA					
FALDE					
FOSSATI					
ALBERI					
ALVEI FLUVIALI					
BANCHINE PORTUALI					
RISCHIO DI ANNEGAMENTO					
MANUFATTI INTERFERENTI O SUI QUALI INTERVENIRE					
INFRASTRUTTURE: STRADE FERROVIE IDROVIE AEROPORTI					
LAVORI STRADALI E AUTOSTRADALI AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA E SALUTE NEI CONFRONTI DEI RISCHI DERIVANTI DAL TRAFFICO CIRCOSTANTE					
EDIFICI CON ESIGENZE DI TUTELA: SCUOLE OSPEDALI CASE DI RIPOSO ABITAZIONI					
LINEE AREE					
CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI					
VIALBITA					
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
ALTRI CANTIERI					
ALTRO (descrivere)					
RUMORE					
POLVERI					
FIBRE					
FUMI					
VAPORI					
GAS					
ODORI					
INQUINANTI AERODISPERSI					
CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO					
ALTRO (descrivere)					

INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL'AREA DI CANTIERE (2.1.2 d.2; 2.2.1; 2.2.4)

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento



⇒ le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni

⇒ Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE <small>(2.1.2.d.2, 2.2.2, 2.2.4)*</small>					
<small>(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)</small>					
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
MODALITA' DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE, GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI DEL CANTIERE					
SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI					
VIABILITA' PRINCIPALE DI CANTIERE					
IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA', ACQUA, GAS E ENERGIA DI QUALSIASI TIPO					
IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE					
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA CONSULTAZIONE DEI RLS					
DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE TRA I DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI, DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' NONCHE' LA LORO RECIPROCA INFORMAZIONE					
MODALITA' DI ACCESSO DI MEZZI PER LA FORNITURA DEI MATERIALI					
DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE					
DISLOCAZIONE DELLE ZONE					
DI CARICO E SCARICO					
ZONE DI DEPOSITO DI ATTREZZATURE E DI STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI					
ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON PERICOLO D'INCENDIO O DI ESPLOSIONE					
ALTRO (descrivere)					

(*) Di ognuno dei punti individuati deve essere data evidenza nelle planimetrie di cantiere

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

⇒ Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

Il (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.

I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all' Allegato XV”.

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento



Integrazione L. 178/12

“ Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all' Allegato XI.....” *con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo*”

N.B. Introdotto dalla Legge 01/10/2012 n. 178 che entra in vigore il 02/11/2012 ma le modifiche acquireranno efficacia decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del DM Difesa previsto dal comma 2 dell'art. 1 della L. 178/12

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(2.1.2.d.3, 2.2.3, 2.2.4)


I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all' allegato XI del d.lgs. n. 81 del 2008, saranno quelli elencati all' articolo 2.2.3 dell'allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle attività delle singole imprese (2.1.2.leff. d) e 2.2.3). Andrà compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce.

LAVORAZIONE :	RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
	LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPIROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA.					
	LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO					

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(2.1.2.d.3, 2.2.3, 2.2.4)

I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all' allegato XI del d.lgs. n. 81 del 2008, saranno quelli elencati all' articolo 2.2.3 dell'allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle attività delle singole imprese (2.1.2.leff. d) e 2.2.3). Andrà compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce.

LAVORAZIONE :	RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI	SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE	PROCEDURE	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE	TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI	MISURE DI COORDINAMENTO
	LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPIROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA.					
	LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO (assolvimento dei compiti di valutazione previsti all'art.81 c.2-bis)					




N.B. L'elenco è quello utilizzato per valutare la necessità di verificare l'idoneità di imprese e L.A. acquisendo la relativa documentazione.

Allegato XI

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all'articolo 100, comma 1

E' l'elenco che **individuava** (con D.Lgs. 494/96 in vigore) i “lavori pericolosi” che, se presenti, **richiedevano spesso la nomina dei Coordinatori.**

Oggi rappresenta un **elenco di lavori** “particolarmente a rischio” per i quali il PSC deve prevedere misure adeguate (*oltre a rappresentare uno dei criteri per rientrare o meno negli obblighi di verifica puntuale sull'idoneità delle imprese*).




N.B. Introdotto dalla Legge 01/10/2012 n. 178 che entra in vigore il 02/11/2012 ma le modifiche acquisteranno efficacia decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del DM Difesa previsto dal comma 2 dell'art. 1 della L. 178/12

Allegato XI

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all'articolo 100, comma 1

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a metri 1.5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a metri 2 , se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro e dell'opera.

1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innescio accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo



2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

Allegato XI

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all'articolo 100, comma 1

4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie **(luoghi confinati)**
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI (2.1.2 lett. e) e lett. i); 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3)

Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all'analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere indicando le procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti.

Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o permangano rischi residui **vanno indicate le misure preventive e protettive** ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali rischi.

INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI (2.1.2 lett. e) e lett. i); 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3)*

Descrivere i rischi di interferenze individuati in seguito all'analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere indicando le procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o permangano rischi residui vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali rischi.

⇒ **le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni**

N	FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI	Sfasamento Spaziale	Sfasamento Temporale	PRESCRIZIONI OPERATIVE
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N	Misure preventive e protettive da attuare	Dispositivi di protezione da adottare	Soggetto attuatore	Note
1				
2				
3				
...				

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

⇒ le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

⇒ le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA		
SCHEDA N° _____		
Fase di pianificazione (2.1.2 art. 5)		
<input type="checkbox"/> apprestamento <input type="checkbox"/> infrastruttura	<input type="checkbox"/> attrezzatura <input type="checkbox"/> mezzo o servizio di protezione collettiva	Descrizione:
Fasi di utilizzo o lavorazioni:		
Misure di coordinamento (2.1.4)		
Fase esecutiva (2.1.5)		
Soggetti tenuti all'attivazione		
1- <input type="checkbox"/> Impresa Esecutrice		
2- <input type="checkbox"/> Impresa Esecutrice		
3- <input type="checkbox"/> Impresa Esecutrice		
4- <input type="checkbox"/> Impresa Esecutrice		
5- <input type="checkbox"/> L.A.		
6- <input type="checkbox"/> L.A.		
7- <input type="checkbox"/> L.A.		
8- <input type="checkbox"/> L.A.		
Cronologia di attuazione:		
Modalità di verifica:		
Data di aggiornamento:		1 CSE

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO (2.1.2 art. 4) (2.2.2 art. 1)*
Individuare tempi e modalità della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.
<input type="checkbox"/> Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti <input type="checkbox"/> Riunione di coordinamento <input type="checkbox"/> Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi <input type="checkbox"/> Altro (descrivere)

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS (2.2.2 art. 1)*
Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare l'avvenuta consultazione dei RLS prima dell'accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.
<input type="checkbox"/> Eviteria della consultazione <input type="checkbox"/> Riunione di coordinamento tra RLS <input type="checkbox"/> Riunione di coordinamento tra RLS e CSE <input type="checkbox"/> Altro (descrivere)

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

⇒ l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;

⇒ la stima dei costi della sicurezza ai sensi del punto 4.1.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI (4.1.2.15.1)	
Pronto soccorso: <input type="checkbox"/> a cura del committente; <input type="checkbox"/> gestione separata tra le imprese; <input type="checkbox"/> gestione comune tra le imprese.	
In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attività di cantiere.	
Emergenze ed evacuazione:	
Numeri di telefono delle emergenze: Pronto soccorso più vicino: Vigili del fuoco: ...	
Indicare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare tutte quelle situazioni in cui non sia agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione obliqua, ambienti confinati, scospensione con sistemi anticaduta, elettrocuzione, ecc.).	

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA (4.1)			
<small>Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal Decreto del Presidente del Consiglio del 26/06/2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC.</small>			
n°	Descrizione	Calcolo analitico (quantità x prezzo unitario x tempo di utilizzo)	Totale
1	APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC		
2	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTE NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI		
3	IMPIANTI DI TERRA		
4	IMPIANTI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE		
5	IMPIANTI ANTINCENDIO		
6	MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA		
7	PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA		
8	EVENTUALI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI		
9	MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA		

ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI	
<input type="checkbox"/>	planimetria/lay out di cantiere in funzione dell'evoluzione dei lavori;
<input type="checkbox"/>	planimetria di progetto, profilo altimetrico;
<input type="checkbox"/>	relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso;
<input type="checkbox"/>	computo metrico analitico dei costi per la sicurezza;
<input type="checkbox"/>	tecnica tecnica sugli scavi (ove necessaria)

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

Come si può vedere da questa esposizione alcuni elementi del PSC **“guidato” (non semplificato)** sono chiari.

Tali elementi consentono una ragionevole stima che tale documento possa essere utile in cantiere ed emergere nella sua importanza preventiva (insieme ai POS), anziché nella sua valenza per responsabilità penale

Quali sono gli elementi significativi :

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE	
<u>Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC</u>	
Il presente documento è composta da n. _____ pagine.	
1. Il C.S.P. trasmette al Committente _____ il presente PSC per la sua presa in considerazione.	
Data _____	Firma del C.S.P. _____
2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.	
Data _____	Firma del committente _____
<u>Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC</u>	
Il presente documento è composta da n. _____ pagine.	
3. L'impresa affidataria dei lavori Ditta _____ in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:	
<input type="checkbox"/> non ritiene di presentare proposte integrative;	
<input type="checkbox"/> presenta le seguenti proposte integrative _____	
Data _____	Firma _____
4. L'impresa affidataria dei lavori Ditta _____ trasmette il PSC / PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:	
a. Ditta _____	
b. Ditta _____	
c. Sig. _____	
d. Sig. _____	
Data _____	Firma _____
5. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS.	
Data _____	Firma della Ditta _____
6. Il rappresentante per la sicurezza:	
<input type="checkbox"/> non formula proposte a riguardo;	
<input type="checkbox"/> formula proposte a riguardo _____	
Data _____	Firma del RLS _____

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

- Non è obbligatorio;
- è un documento guida che può anche essere integrato
- E' presupposta l'applicazione integrale del Titolo IV e delle parti applicabili del D.Lgs.81/2008
- Così come proposto ha la presunzione di essere conforme ai requisiti minimi dell'All. XV
- E' sviluppato con struttura tabellare leggibile e fruibile
- **Finalmente presenta una chiara organizzazione di cantiere**
- **Per i cantieri "standard", consente un'analisi del rischio guidata che consente di "rinunciare" a molte sezioni inutili di attuali PSC**

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE	
<u>Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC</u>	
Il presente documento è composto da n. _____ pagine.	
1. Il C.S.P. trasmette al Committente _____ il presente PSC per la sua presa in considerazione.	
Data _____	Firma del C.S.P. _____
2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.	
Data _____	Firma del committente _____
<u>Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC</u>	
Il presente documento è composto da n. _____ pagine.	
3. L'impresa affidataria dei lavori Ditta _____ in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:	
<input type="checkbox"/> non ritiene di presentare proposte integrative;	
<input type="checkbox"/> presenta le seguenti proposte integrative _____	
Data _____	Firma _____
4. L'impresa affidataria dei lavori Ditta _____ trasmette il PSC / PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:	
a. Ditta _____	
b. Ditta _____	
c. Sig. _____	
d. Sig. _____	
Data _____	Firma _____
5. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS.	
Data _____	Firma della Ditta _____
6. Il rappresentante per la sicurezza:	
<input type="checkbox"/> non formula proposte a riguardo;	
<input type="checkbox"/> formula proposte a riguardo _____	
Data _____	Firma del RLS _____

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

Tutto il successivo sviluppo del
PSC (*oltre alle planimetrie
ed alle tavole aggiuntive se
necessarie ad es. scavi*)

in questa logica di semplicità,
evidenza, consultabilità,
controllabilità è sviluppato
con tabelle che seguono
l'iter logico dell'**All.XV** che
è, sostanzialmente, una
Valutazione dei rischi
"guidata", a partire da
fattori di rischio codificati,
con le misure preventive a
seguire
(*tecniche e/o organizzative*)

Ai fini dell'Allegato XV si intendono per:
definizioni e termini di efficacia

a) scelte progettuali ed organizzative:
insieme di scelte effettuate in fase di
progettazione dal progettista dell'opera
in collaborazione con il CSP, al fine di
garantire l'eliminazione o la riduzione al
minimo dei rischi di lavoro.

Le **scelte progettuali** sono effettuate nel
campo delle **tecniche costruttive**, dei
materiali da impiegare e delle tecnologie
da adottare;

le **scelte organizzative** sono effettuate nel
campo della **pianificazione temporale e
spaziale dei lavori**



PSS



Cosa è il P.S.S. Il P.S.S.: Contenuti

Il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) viene richiesto dal D.Lgs. 81/08 è **una sostituzione del Piano operativo di Sicurezza (POS) nel caso in cui si tratti di appalti pubblici.**

La redazione del PSS è consentita solo nel caso in cui il lavoro venga svolta da una sola impresa.

Ciò sta a significare che nel caso in cui la legge non obblighi alla nomina del CSP (coordinatore della sicurezza per la progettazione) e quindi all'elaborazione del PSC, in ogni caso andrà consegnato il PSS alle amministrazioni che hanno proposto il bando per la concessione dell'appalto.



La redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza avviene ad opera dell'**appaltatore o del concessionario** e contiene gli **stessi elementi del PSC**, ad eccezione della stima dei costi della sicurezza:



Cosa è il P.S.S. Il P.S.S.: Contenuti

Il PSS è il piano di sicurezza sostitutivo del **PSC** di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.



quindi applicabile ai soli lavori pubblici

allegato XV punto 3.1.1.

Il PSS, **redatto** a cura dell'**appaltatore** o del **concessionario**, contiene gli **stessi elementi** del PSC di cui al punto 2.1.2 dell'allegato XV, **con esclusione della stima dei costi della sicurezza**



Il D.Lgs. 163/06 e s.m.i. rappresenta il “**CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE** in attuazione delle direttive 2004/17/cee 2004/18/CE” e l'art. 131 riporta che:

entro **30 giorni** dall'aggiudicazione, e comunque **prima della consegna** dei lavori, l'**appaltatore** od il **concessionario** redige e consegna ai soggetti di cui [all'articolo 32](#):

a)

b) un **piano di sicurezza sostitutivo** del **PSC** quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

Il 2.1.2 dell'allegato XV prevede che il PSC contenga almeno alcuni elementi:



- ⇒ Indirizzo del cantiere
- ⇒ Descrizione del contesto
- ⇒ Descrizione sintetica dell'opera
- ⇒ Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza
- ⇒ Relazione individuazione ed analisi dei rischi comprese le lavorazioni e loro interferenze
- ⇒ L'organizzazione di P.S. – emergenze – antincendio se in comune tra più imprese
- ⇒ Durata prevista delle lavorazioni e delle fasi di lavoro che costituiscono il cronoprogramma e entità del lavoro in uomini/gg

Il D.Lgs. 163/06 e s.m.i. rappresenta il “**CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE** in attuazione delle direttive 2004/17/cee 2004/18/CE” e l'art. 131 riporta che:

entro **30 giorni** dall'aggiudicazione, e comunque **prima della consegna** dei lavori, l'**appaltatore** od il **concessionario** redige e consegna ai soggetti di cui [all'articolo 32](#):

- a)
- b) un **piano di sicurezza sostitutivo** del **PSC** quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

Il 2.1.2 dell'allegato XV prevede che il PSC contenga almeno alcuni elementi:



- ⇒ Scelte progettuali ed organizzative, misure di p.p. su area di area ed organizzazione di cantiere, lavorazioni
- ⇒ Prescrizioni e DPI su interferenze
- ⇒ Misure di coordinamento per presenza di più imprese
- ⇒ Organizzazione di coop.e coord. tra Datori di Lavoro e L.A.



tutte informazioni già normalmente contenute nel POS ovvero non pertinenti a lavori ove è presente una sola impresa



Il P.S.S. e Vigilanza

L'allegato IV, che riporta il modello semplificato per la redazione del fascicolo dell'opera, **non differisce sostanzialmente** da quanto riportato all'allegato XVI del D. Lgs. 81/08 in merito ai contenuti del suddetto fascicolo

Il PSS in quanto tale **non è oggetto di attenzione da parte dell'organo di vigilanza** in materia di igiene e sicurezza del lavoro al contrario di quanto avviene per POS e PSC.



DUVRI



APPALTO

“L'appalto è il contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”

(art. 1655 c.c.)



APPALTO

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
N. 67/2007 DEL 14 NOVEMBRE

La nozione di “appalto”, si specifica, **include anche i “subappalti” e le attività di “fornitura e posa in opera” di materiali**, inoltre l’obbligo di pianificazione a carico del committente va inteso sia in presenza di “**appalti cosiddetti interni**” nei confronti di imprese o lavoratori autonomi che svolgono ad esempio attività di manutenzione, pulizia, ecc, sia anche nel caso di affidamento di lavori o servizi rientranti “nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima”, il che **comporta l’obbligo di elaborare il DUVRI anche in caso di appalti “extraziendali”** che risultino tuttavia interni al ciclo produttivo dell’opera o del servizio.



Il DUVRI – il costo della Sicurezza

Contratto di Somministrazione

“con il contratto di somministrazione una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore di un'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”

(art. 1559 c.c.).



Il DUVRI – il costo della Sicurezza

AMBITO DI APPLICAZIONE: IL LUOGO

Il DUVRI – il costo della Sicurezza

Secondo il luogo della prestazione:

Azienda o stabilimento



appalti interni

nell'ambito dell'intero ciclo produttivo aziendale
del committente



appalti extraziendali



Rientrano nell'ambito
d'applicazione i **contratti** relativi a:

- servizi, di manutenzione edili ed impiantistici, mensa, facchinaggio, ecc.;
- forniture, di attrezzature, macchine, prodotti, semilavorati, ecc.;
- Lavori di manutenzione o ristrutturazione o ampliamento, ecc..

SENTENZA CASS. PEN. SEZ. IV DEL 20.09.2002

Il DUVRI – il costo della Sicurezza

*Il datore di lavoro-committente promuove il **coordinamento** e la **cooperazione** tra i datori di lavoro*

COORDINAMENTO

azioni finalizzate ad evitare:

- disaccordi
- sovrapposizioni
- intralci

COOPERAZIONE

Esigenza di contribuire ATTIVAMENTE, sia da parte del datore di lavoro committente che da parte del datore di lavoro esecutore alla predisposizione delle necessarie misure di prevenzione e protezione



Cosa è l'interferenza?

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI....

tuttavia si **ritiene necessario** indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che **l'importo degli oneri della sicurezza e' pari a zero.**

In tal modo, infatti, si rende noto che la **valutazione** dell'eventuale esistenza di interferenze **e' stata comunque effettuata**, anche se solo per **escluderne l'esistenza.**



AUTORITA' PER LA VIGILANZA
SUI CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DETERMINAZIONE
5 marzo 2008



Cosa è l'interferenza?

Si parla di **interferenza** nella circostanza in cui **si verifica un «contatto rischioso»** tra il **personale del committente** e quello **dell'appaltatore** o tra il personale di imprese diverse che **operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.**



AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE -
DETERMINAZIONE 5 marzo 2008

Si possono considerare **RISCHI**


INTERFERENTI:

☐ **RISCHI DA CONTIGUITÁ FISICA E DI SPAZIO** derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;

Si possono considerare **RISCHI**

INTERFERENTI:

RISCHI IN ENTRATA immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;




AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE -
DETERMINAZIONE 5 marzo 2008

Si possono considerare **RISCHI
INTERFERENTI:**

RISCHI IN USCITA esistenti nel luogo di lavoro del committente ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;

Si possono considerare **RISCHI
INTERFERENTI:**

RISCHI DA COMMISSIONE derivanti dall'esecuzione dei lavori e rischi particolari da richieste esplicite del committente (che comportino pericoli **aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata**).



ARTICOLO 26

OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D' APPALTO O D' OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE



1. Il datore di lavoro, in caso di

- **Affidamento di lavori**
- **Servizi**
- **Forniture**

all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi

all'**interno della propria azienda**, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre **che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi** in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:



ALLEGATO XVII: IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

1.a) **Verifica l'idoneità tecnico professionale** delle imprese appaltatrici o dei lavoratori

autonomi in relazione ai lavori, *ai servizi e alle forniture* da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione

Ai fini della **verifica dell'idoneità tecnico professionale** le imprese, *le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata,* dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

ARTICOLO 26

OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D' APPALTO O D' OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) documento unico di regolarità contributiva *di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007*
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del presente decreto legislativo



ART. 14 – DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE E PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

(ripropone quanto già previsto da legge 248\06)

Sospensione dell'attività imprenditoriale qualora gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro riscontrino:

impiego di personale in nero in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;

gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza (vedi allegato I)

ALLEGATO XVII: IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Il DUVRI – il costo della Sicurezza



3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) **iscrizione alla camera di commercio**, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la **conformità di macchine**, attrezzature e opere provvisionali
- c) elenco dei **DPI** in dotazione
- d) **attestati** inerenti la propria **formazione** e la relativa idoneità sanitaria *ove espressamente* previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007 (DURC).



ARTICOLO 26

OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D' APPALTO O D' OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Il DUVRI – il costo della Sicurezza

Comma 2

[...] **i datori di lavoro**, ivi compresi i **subappaltatori**:

- **cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;**
- **coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.**



ARTICOLO 26

OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D' APPALTO O D' OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Il DUVRI – il costo della Sicurezza

Comma 3

Il **datore di lavoro committente** promuove la **cooperazione e il coordinamento** elaborando un Unico Documento di Valutazione dei Rischi (**D.U.V.R.I.**) che indichi le **misure adottate per eliminare** o, ove ciò non è possibile, **ridurre al minimo i rischi da interferenze**

Comma 3

Il **datore di lavoro committente individua** **un proprio incaricato**, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonchè di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, **per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.**





Le disposizioni non si applicano ai rischi propri specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi.

ARTICOLO 26 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D' APPALTO O D' OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Il DUVRI – il costo della Sicurezza

Comma 3

In caso di redazione del documento (il DUVRI) esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

A tali dati **accedono il RLS** e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Comma 3

Nell'ambito di applicazione del codice di cui al DLgs. 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto

ARTICOLO 26

OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D' APPALTO O D' OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Il DUVRI – il costo della Sicurezza

Comma 3 bis

L'obbligo di cui al *comma 3 (DUVRI)* **non si applica:**

- ai servizi di natura intellettuale
- alle mere forniture di materiali o attrezzature
- ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del *decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998*
- attività in ambienti confinati di cui al DPR n. 177/2011
- Presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto
- Presenza di atmosfere esplosive
- Presenza di rischi particolari di cui all'**Allegato XI**



D.U.V.R.I.
Condicio sine qua non
alla stipula del contratto



D.U.V.R.I.
Condicio sine qua non
alla stipula del contratto

•ALLEGATO XI

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

Il DUVRI – il costo della Sicurezza

1. Lavori che espongono i lavoratori a **rischi di seppellimento** o di **spionamento a profondit  superiore a m 1,5** o di **caduta dall'alto da altezza superiore a m 2....**
- 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al **rischio di esplosione** derivante dall'innesco accidentale di un **ordigno bellico inesplosivo** rinvenuto durante le **attivit  di scavo**.
2. Lavori che espongono i lavoratori a **sostanze chimiche** o **biologiche** che comportano un'esigenza legale di **sorveglianza sanitaria**.
3. Lavori con **radiazioni ionizzanti** che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori **in prossimit  di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione**.
5. Lavori che espongono ad un **rischio di annegamento**.



D.U.V.R.I.
Condicio sine qua non
alla stipula del contratto

•ALLEGATO XI

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

Il DUVRI – il costo della Sicurezza

6. Lavori in **pozzi, sterri sotterranei e gallerie.**
7. **Lavori subacquei con respiratori.**
8. **Lavori in cassoni ad aria compressa.**
9. Lavori comportanti **l'impiego di esplosivi.**
10. **Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.**



D.Lgs 106\09 art. 96 c. 1 bis:

Non è necessaria la predisposizione del POS per le mere forniture di materiali o attrezzature

ECCEZIONE

Fa eccezione la fornitura di calcestruzzo in cantiere, per le quali l'impresa esecutrice e l'impresa fornitrice devono scambiarsi informazioni attraverso il documento "*Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere*"

(Approvato nella seduta del 19 gennaio 2010 la Commissione Consultiva permanente del Ministero del Lavoro)



FAC SIMILI PER TESSERE DI RICONOSCIMENTO

Fac-simile Tesserino per lavoratore dipendente

TESSERA DI RICONOSCIMENTO	
<i>Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera u), D.Lgs. 81/08</i>	
COGNOME E NOME	Fototessera
DATA DI NASCITA	
DITTA (DATORE DI LAVORO)	
P.IVA/C.F.	
DATA ASSUNZIONE	

Fac-simile Tesserino per lavoratore dipendente di impresa in sub-appalto

TESSERA DI RICONOSCIMENTO	
<i>Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera u), D.Lgs. 81/08</i>	
COGNOME E NOME	Fototessera
DATA DI NASCITA	
DITTA (DATORE DI LAVORO)	
P.IVA/C.F.	
DATA ASSUNZIONE	
	SUBAPPALTO AUT. S.

Fac-simile Tesserino per lavoratore autonomo

TESSERA DI RICONOSCIMENTO	
<i>Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera u), D.Lgs. 81/08</i>	
RAZIONE SOCIALE	Fototessera
COGNOME E NOME	
DATA DI NASCITA	
P.IVA/C.F.	
COMPETENTE	



Comma 8

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento

- ✓ corredata di fotografia
- ✓ contenente le generalità del lavoratore
- ✓ l'indicazione del datore di lavoro
- ✓ data di assunzione
- ✓ Rif. Autorizzazione se subappalto

Effettuare la consegna FORMALIZZANDO la stessa con opportuno VERBALE DI CONSEGNA

CARATTERISTICHE DEL D.U.V.R.I.

Il DUVRI – il costo della Sicurezza

Il **D.U.V.R.I.** deve:

- ✓ Essere **UNICO** per tutti gli appalti che comportano tra loro **rischi interferenti**
- ✓ Essere **INDIPENDENTE** dal DVR aziendale
- ✓ Essere finalizzato alla **GESTIONE, ELIMINAZIONE, RIDUZIONE, MITIGAZIONE** dei **rischi interferenti**



N.B. non si applica ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

COME SI REALIZZA IL D.U.V.R.I.

Il DUVRI – il costo della Sicurezza

- Modalità di accesso alle aree di lavoro
- Aree di stoccaggio materiali e attrezzature
- Gestione degli accessi e viabilità interna
- Organizzazione interna dell'azienda committente
- Rischi propri dell'azienda committente nell'area di lavoro oggetto di appalto
- Alimentazione di energia
- Modalità d'uso di sostanze o materiali pericolosi
- Attività lavorative che dovranno essere svolte
- Particolari procedure di lavoro che tengano conto dei rischi presenti in situ
- Modalità di Gestione dell'Emergenza



Il committente trasmette (almeno) a tutti gli appaltatori informazioni su:



COME SI REALIZZA IL D.U.V.R.I.

Il DUVRI – il costo della Sicurezza

Ciascun **APPALTATORE** trasmette al **committente** informazioni su:

- **Rischi introdotti all'interno dell'azienda dalle lavorazioni oggetto dell'appalto affidatogli**
- **Misure di prevenzione e protezione adottate al fine della gestione delle interferenze**




COME VALUTARE I RISCHI INTERFERENTI


Il DUVRI – il costo della Sicurezza

Per **valutare i rischi interferenti** occorre:

- ✓ Svolgere un'attenta **analisi spazio temporale delle attività previste dall'appalto**, facendo una puntuale ricognizione dei pericoli e i potenziali rischi interferenti
- ✓ Redigere un **cronoprogramma dei lavori**, evidenziando:
 - **i lavori in appalto**
 - **Le attività omogenee per rischio**
 - **L'esecutore della lavorazione**
 - **L'ambiente di lavoro in cui viene svolta la lavorazione**



INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI



I CONTENUTI DEL D.U.V.R.I.

Il DUVRI – il costo della Sicurezza

- **Identificazione dei criteri utilizzati per valutare i rischi (metodologia)**
- **Descrizione dell'azienda committente, delle aree di lavoro, delle attività svolte presso i reparti interessati dall'appalto**
- **Descrizione delle attività svolte dagli appaltatori**
- **Organizzazione delle lavorazioni e misure generali di sicurezza:**
 - **Identificazione dei locali a disposizione dell'appaltatore**
 - **Misure di emergenza ed evacuazione**
 - **Viabilità interna**
 - **Servizi igienici, refettori, etc.**



OBIETTIVI DA CONSEGUIRE

Il DUVRI – il costo della Sicurezza

- Individuare le **PROCEDURE PER LE LAVORAZIONI CRITICHE**
- **PIANIFICARE** preventivamente le **sequenze temporali e spaziali** delle attività
- **VALUTARE** tutti i rischi interferenti con una metodologia sistematica
- Predisporre le **MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE** necessarie alla **eliminazione/mitigazione, gestione dei rischi interferenti**
- Fornire **CHIARE INFORMAZIONI** agli **appaltatori** su eventuali obblighi previsti nelle aree di lavoro oggetto dell'appalto




PROCEDURE

Il DUVRI – il costo della Sicurezza

Individuare chi spetta fare cosa


DEVE ESSERE CHIARO E CHIARITO



**Il soggetto
OBBLIGATO
all'ATTUAZIONE
di ogni specifica
misura di tutela**



**Il soggetto che
deve
VERIFICARE la
CONFORMITÀ**




COME SI REALIZZA IL D.U.V.R.I.

Il DUVRI – il costo della Sicurezza

Il committente redige un UNICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI tenuto conto di tutte le attività oggetto d'appalto - di tutti gli appaltatori, ivi compreso le attività in subappalto (se contemplato).

Il D.U.V.R.I. va redatto in un numero di copie pari agli appaltatori, viene ad essi consegnato e firmato da tutti i medesimi.




•COSTI DELLA SICUREZZA

Il DUVRI – il costo della Sicurezza

Art. 26 comma 5.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione..... ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, **devono essere specificamente indicati a pena di nullità** ai sensi dell' articolo 1418 del codice civile **i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni**". **I costi di cui primo periodo non sono soggetto a ribasso**




QUALI SONO I COSTI DELLA SICUREZZA ?

Il DUVRI – il costo della Sicurezza

Sono quantificabili come **costi della sicurezza** tutte quelle **misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti** individuate nel DUVRI, come:


- ✓ gli **apprestamenti** previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli, etc.)
- ✓ le **misure preventive e protettive** e i **DPI** eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti
- ✓ **Formazione del personale** limitatamente ai rischi interferenziali
- ✓ gli **eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche**, degli **impianti antincendio**, degli **impianti di evacuazione fumi** previsti nel DUVRI



QUALI SONO I COSTI DELLA SICUREZZA ?

Il DUVRI – il costo della Sicurezza

- ✓ I **mezzi e servizi di protezione collettiva** previsti nel DUVRI (come **segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici**, etc.);
- ✓ le **procedure** contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- ✓ gli **eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale** delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
- ✓ le **misure di coordinamento** previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.




STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Il DUVRI – il costo della Sicurezza

La stima dovrà essere:


- **congrua**
- **analitica per voci singole**
- **a corpo o a misura (quindi NON A PERCENTUALE)**
- **referita ad elenchi prezzi standard o specializzati**
- **basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente**
- **nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.**



STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Il DUVRI – il costo della Sicurezza

Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.





RICORDIAMOCI CHE..

L'obbligo del DUVRI è delegabile

(art. 18 comma 1 lett.p)

il datore di lavoro..e i dirigenti... devono elaborare documento cui all' art. 26, comma 3)

Il DUVRI deve essere allegato anche ai contratti di appalto o d' opera stipulati prima del 25 agosto 2007 e in corso al 31 dicembre 2008

L'obbligo di redigere il DUVRI non sostituisce l'obbligo di redigere il DVR

"Allegato al contratto": allegazione a qualsiasi documento riconducibile al contratto (ordine; prezziari, etc.)



SANZIONI PENALE


Il DUVRI – il costo della Sicurezza

per il datore di lavoro e il dirigente

Mancata verifica dell'idoneità tecnico professionale di cui all' art. 26, co. 1, lett. a): **arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 €**

Mancata informazione dettagliata ai soggetti sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività di cui all'art. 26, co. 1, lett. b): **arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 €**

Mancata cooperazione e coordinamento e mancata redazione del D.U.V.R.I. di cui all'art. Art. 26, co. 2 e 3, **primo periodo: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 €**



Il DUVRI – il costo della Sicurezza



Nel cantiere si prevedono
almeno una impresa
affidataria e più imprese
esecutrici

IL D.U.V.R.I. NON È IL PSC

IL D.U.V.R.I. NON È IL POS

In base all'articolo 96, c.2, l' **accettazione del PSC e la redazione del POS da parte dell' impresa affidataria la esonera dalla redazione del DUVRI.**

2. L'**accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del PSC di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 26 commi ..2**

IL DUVRI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Il DUVRI – il costo della Sicurezza

Pur non essendo redatto un PSC, non vi è nessun ' altra impresa o lavoratore autonomo da coordinare.

Pertanto, l' impresa affidataria è solo esecutrice ed è tenuta esclusivamente alla redazione del POS.



Nel cantiere si prevede una sola impresa esecutrice, senza subaffidamenti




IL DUVRI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Il DUVRI – il costo della Sicurezza

Non è redatto un PSC e in quanto non è redatto alcun PSC vi è necessità di coordinamento.

In questi casi, dunque, l'impresa affidataria deve farsi carico della promozione del coordinamento e della cooperazione tramite la redazione del DUVRI.

o segnala al committente tale necessità o **impedisce la contemporaneità delle lavorazioni.**




Nel cantiere si prevede un'impresa affidataria e lavoratori autonomi in subaffidamento.



SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE DAL “DECRETO DEL FARE”

Il DUVRI – il costo della Sicurezza

art. 32 della Legge n. 98/2013



A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 della Legge 98/2013 - sono in vigore, dal 21 agosto 2013, le **modifiche relative alle semplificazioni del D.Lgs. 81/2008** contenute nel Decreto Legge n. 69, il cosiddetto “Decreto del Fare”.

- Introduzione della **figura dell'incaricato** in sostituzione del D.U.V.R.I. per settori a basso rischio infortunistico e tecnopatico (malattie professionali)
- il **parametro dei cinque uomini giorno** quale limite temporale rispetto al quale non vi è obbligo di compilazione né di redigere il D.U.V.R.I. né di individuare l'incaricato.

Decreto interministeriale 9 settembre 2014
12 settembre 2014

SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE DAL “DECRETO DEL FARE”

Il DUVRI – il costo della Sicurezza

Decreto interministeriale 9 settembre 2014

12 settembre 2014



L'**incaricato** deve essere in possesso **formazione, esperienza e competenze professionali, adeguate e specifiche** in relazione all'incarico conferito, nonché di **periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro**, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento".

Il datore di lavoro, una volta individuato il suddetto incaricato, deve inserire la nomina e dare piena evidenza nel contratto di affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture della esplicita individuazione di tale figura.


A spiral-bound notebook is shown from a top-down perspective. The notebook has a light grey cover and a black spiral binding at the top. The page is a solid, vibrant green. In the center of the page, the text "IL FASCICOLO DELL'OPERA" is written in a bold, black, sans-serif font with a white outline. The notebook is set against a light blue background.

**IL FASCICOLO
DELL'OPERA**



L'**obbligo** di redazione del Fascicolo dell'opera vige ogni qualvolta il **committente** è tenuto a nominare i **Coordinatori** a meno che l'opera da realizzare non si limiti a lavori di **manutenzione ordinaria**.

Il Percorso dei Piani: il fascicolo dell'opera





Sul Fascicolo dell'Opera

⇒ Il fascicolo costituisce una sorta di **piano di sicurezza per i lavori di manutenzione futuri**, dopo la fase di esecuzione dell'opera.

⇒ Il fascicolo con le caratteristiche dell'opera può assumere anch'esso la forma di schede di controllo .

⇒ I contenuti sono fissati dall'allegato XVI tenendo conto dell'allegato II del Documento U.E. 26/05/93



IL FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA

Il Fascicolo Tecnico dell'opera viene elaborato dal **CSP** contestualmente alla redazione dei **PSC** principalmente per due scopi:



- raccogliere tutta la documentazione tecnica riguardante l'opera stessa al fine di costituire il "dossier" dell'opera.

- identificare e descrivere i rischi che, ad opera conclusa, si presenteranno nelle eventuali successive manutenzioni;



IL FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA

Il fascicolo viene definito compiutamente nella fase di **pianificazione** ed **eventualmente modificato** nella **fase esecutiva** in funzione dell'evoluzione dei cantieri, mentre **dopo la consegna** dell'opera è **aggiornato dal committente**



Per le **opere di piccola** entità può essere **sufficiente** raccogliere la documentazione **sulla struttura** (calcoli statici, nominativi di progettisti, costruttori, ecc.) **sugli impianti** (elettrico, idraulico, riscaldamento, gas, ecc.), sull'area in cui è presente il sito, sulle eventuali opere **destinate ad essere utilizzate dai manutentori per la loro sicurezza.**

IL FASCICOLO DELL'OPERA

*Piano di
manutenzione
dell'opera e
delle sue parti*

Obiettivo

prevedere, pianificare e programmare l'attività di manutenzione dell'opera eseguita, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche qualitative, l'efficienza ed il valore economico.

*Fascicolo del
fabbricato*

Obiettivo

tutelare i fruitori dell'immobile mediante la raccolta di tutte le informazioni utili per definire e monitorare nel tempo lo stato complessivo dell'opera con particolare attenzione alle condizioni strutturali della stessa

*Fascicolo
dell'opera
(art. 91 -
D.Lgs
81/2008)*

Obiettivo

definire tutte le informazioni in grado di facilitare l'attività di tutela della sicurezza e della salute del personale incaricato, durante l'esercizio dell'opera, dell'esecuzione di tutti quei lavori necessari (e prevedibili), per la futura gestione (manutenzione compresa) dell'opera eseguita.

IL FASCICOLO DELL'OPERA

CHE COS'È ?

Un documento contenente le informazioni utili alla prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. (Art. 91 comma 1 lett. B)

Per le opere pubbliche (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 40 DPR 554/1999).

Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua vita. (Allegato XIV - art. 1)



QUANDO DEVE ESSERE PREDISPOSTO ?

Durante la progettazione dell'opera e comunque **prima della richiesta di presentazione delle offerte.**

Art. 91 comma 1 lett. b

Può essere realizzato anche **durante l'esecuzione dell'opera** nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad una unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a uno o più imprese.

Art. 92 comma 2 lett. b

IL FASCICOLO DELL'OPERA

CHE COS'È ?

Un documento contenente le informazioni utili alla prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. (Art. 91 comma 1 lett. B)

Per le opere pubbliche (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 40 DPR 554/1999).

Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua vita. (Allegato XIV - art. 1)



CHI LO DEVE PREDISPORRE ?

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dell'opera (CSP).

Art. 91 comma 1 lett. b

Il CSE lo adegua alle eventuali modifiche.

Art. 92 comma 1 lett. b

Nel caso che, dopo l'affidamento dei lavori ad una unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a uno o più imprese, il fascicolo dell'opera è predisposto dal CSE

Art. 92 comma 2

IL FASCICOLO DELL'OPERA

CHE COS'È ?

Un documento contenente le informazioni utili alla prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. (Art. 91 comma 1 lett. B)

Per le opere pubbliche (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 40 DPR 554/1999).

Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua vita. (Allegato XIV - art. 1)



PER QUALI OPERE È PREVISTO ?

Per tutte le opere che richiedono la nomina del CSP.

Art. 91 comma 1 lett. b

Per tutte le opere che pur non richiedendo il CSP richiedono il CSE

Art. 92 comma 2

Il fascicolo non è necessario nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del DPR 380/2001 (testo unico dell'edilizia).

Art. 91 comma 1 lett. b

IL FASCICOLO DELL'OPERA

CHE COS'È ?

Un documento contenente le informazioni utili alla prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. (Art. 91 comma 1 lett. B)

Per le opere pubbliche (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 40 DPR 554/1999).

Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua vita. (Allegato XIV - art. 1)



PER QUALI OPERE È PREVISTO ?

Interventi di manutenzione ordinaria: interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture di edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

all'art. 3 comma 1 lett. a) del DPR 380/2001

IL FASCICOLO DELL'OPERA

CHE COS'È ?

Un documento contenente le informazioni utili alla prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. (Art. 91 comma 1 lett. B)

Per le opere pubbliche (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 40 DPR 554/1999).

Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua vita. (Allegato XIV - art. 1)



COME DEVE ESSERE FATTO ?

I contenuti del fascicolo sono riportati nell'allegato XVI del D.Lgs 81/2008

Nella compilazione del fascicolo si dovrà comunque tener sempre conto:

- delle "specifiche norme di buona tecnica"
- dell'allegato II al documento U.E. 26/5/93

Art. 91 comma 1 lett. b

IL FASCICOLO DELL'OPERA

CHE COS'È ?

Un documento contenente le informazioni utili alla prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. (Art. 91 comma 1 lett. B)

Per le opere pubbliche (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 40 DPR 554/1999).

Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua vita. (Allegato XIV - art. 1)



COME DEVE ESSERE GESTITO ?

Durante la progettazione dell'opera.

Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, valuta attentamente questo documento

Art. 90 comma 2

Durante l'attività lavorativa

Il CSE adegua il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute

Art. 92 comma 1 lett. b

IL FASCICOLO DELL'OPERA

CHE COS'È ?

Un documento contenente le informazioni utili alla prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. (Art. 91 comma 1 lett. B)

Per le opere pubbliche (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 40 DPR 554/1999).

Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua vita. (Allegato XIV - art. 1)



COME DEVE ESSERE GESTITO ?

Dopo il termine dei lavori.

Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita.

Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l'aggiornamento del fascicolo esistente è predisposto a cura del coordinatore della progettazione o dell'esecuzione

Allegato XIV - art. 1

Nota: Le parole sottolineate non sono presenti nella legge, ma sono considerazione del relatore

IL FASCICOLO DELL'OPERA

CHE COS'È ?

Un documento contenente le informazioni utili alla prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. (Art. 91 comma 1 lett. B)

Per le opere pubbliche (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 40 DPR 554/1999).

Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua vita. (Allegato XIV - art. 1)



Un fabbricato = un solo fascicolo

La logica della legge è la seguente:

- Il fascicolo riguarda esclusivamente la parte dell'edificio su cui si interviene.
- Se si torna ad intervenire su quell'edificio, anche su una parte diversa, non deve redigersi un fascicolo specifico, ma occorre integrare il fascicolo esistente.
- Il fascicolo appartiene al fabbricato e quindi dovrà essere trasferito con lo stesso in caso di cambio di proprietà.